## <u>Corte di Cassazione Sezione Lavoro</u> Ordinanza 10 ottobre 2022 n. 29413

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23337/2016 proposto da:
titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliato in rappresentato e difeso
dagli avvocati
- ricorrente -
contro
I.N.P.S ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ;

avverso la sentenza n. 35/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 963/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

## **FATTO E DIRITTO**

Con sentenza del 6.4.16, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 2012 del tribunale di Verona, ha accertato che dalla parte privata indicata in epigrafe erano dovuti i contributi e premi calcolati secondo il principio della contribuzione virtuale per i contratti a tempo parziale stipulati in numero superiore alla quota massima percentuale fissata dal CCNL edilizia e artigianato.

In particolare, la corte territoriale ha fatto applicazione del minimale contributivo Decreto Legge n. 244 del 1995, ex articolo 29, convertito in L. n. 341 del 1995, non derogabile da pattuizioni delle parti nemmeno collettive, ed anzi confermato dal sopravvenuto articolo 29 CCNL.

Avverso tale sentenza ricorre il per tre motivi, cui resiste con controricorso l'INPS. Il ricorrente si e' costituito con nuovo difensore.

Con il primo motivo si deduce violazione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 1, commi da 1 a 3, per avere la corte territoriale ritenuto che il superamento dei limiti percentuali per la stipula dei contratti part-time implichi la contribuzione su retribuzione virtuale.

Con il secondo motivo si deduce violazione del Decreto Legge n. 244 del 1995, articolo 29, e Decreto Legislativo n. 61 del 2012, articolo 9, nonche articolo 12 preleggi, per non avere la corte territoriale calcolato la contribuzione in relazione alle ore di lavoro pattuite, anche se inferiori a quelle minime contrattuali, equiparando cosi' l'orario normale prestato a quello pieno.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 1362 c.c., e delle norme indicate nel motivo precedente, per avere la corte territoriale applicato norma contrattuale che contrasta con la disciplina del Decreto Legislativo n. 61, e con la Direttiva Europea sul ricorso al lavoro a tempo parziale, essendo inapplicabile ratione temporis" l'accordo integrativo del 16.12.10.

Il ricorso e' infondato.

Questa Corte ha gia' affermato infatti, in vicenda del tutto analoga alla presente (Sez. L -, Sentenza n. 8794 del 12/05/2020, Rv. 657668 - 01), che l'istituto del minimale contributivo, previsto dal Decreto Legge n. 244 del 1995, articolo 29, conv. in L. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiche' la funzione della predetta disposizione e' quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.

La Corte ha ben evidenziato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non puo' essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo" (cfr. Decreto Legge n. 244 del 1995, articolo 29), ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale. Tale regola e' infatti espressione

del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtu' del quale l'obbligo contributivo ben puo' essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e la sua operativita' concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresi' l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): e' infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneita' del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali e' stato istituito (v. in tal senso Corte Cost. n. 342 del 1992).

In tale contesto, il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili puo' essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di legittima previsione che incida sull'orario di lavoro, e non anche nei casi in cui -come nella specie- la prestazione di orario in misura inferiore a quello normale (pieno) avviene in violazione dei criteri normativi applicabili, ove la regola del minimale e della tassativita' delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore, e cio' proprio per il richiamato principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva.

Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

## P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 5250 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.